

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 78 del 12.2.2025

Estensore: *Giuliano*

GIUDIZIO DI APPELLO - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E RINUNCIA ALL'AZIONE - EFFETTI

In tema di rinuncia agli atti del giudizio e di rinuncia all'azione, mentre per il primo grado gli effetti consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo, ma non dell'azione e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.

In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.

Quanto alla rinuncia all'azione, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole; tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio.